



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

004 - AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 146

Data: 10/05/2023

OGGETTO: Contributo per l'anno 2022 a concorso della copertura dell'onere per incremento delle indennità di funzione dei Sindaci ed Amministratori locali. Riversamento a Ministero dell'Interno delle somme non utilizzate.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2023;

VISTO l'articolo 1, commi da 533 e 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare :

- -al comma 583 che *“A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: ; omissis*
 - 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti
- -al comma 584 che *“In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”;*

- -al comma 585 che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”;*

Richiamata la determinazione n. 145 dell'11/05/2022 con la quale si è proceduto a rideterminare in attuazione dell'articolo 1, commi da 583 a 585, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), l'indennità mensile lorda di funzione spettante agli amministratori comunali negli importi ivi indicati;

Considerato che:

- L'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n.234 dispone che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
- Ai sensi del successivo comma 587, le risorse relative all'anno 2022 sono state ripartite tra i comuni interessati, sulla base della metodologia ivi indicata, con decreto interministeriale del 30 maggio 2022.
- l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario deve essere riversato dal comune beneficiario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (art.1, comma 587, Legge 234/2021);
- Il comune di Pogliano Milanese è risultato assegnatario del contributo di un importo totale di € 24.350,35;
- Nel corso dell'esercizio 2022 l'aumento dell'indennità corrisposta agli amministratori è definibile in € 18.027,43 determinando così un'eccedenza dei fondi assegnati e trasferiti per € 6.322,92 come da documentazione conservata agli atti del settore;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 9 gennaio 2023 con il quale sono state chiarite e precisate le modalità di certificazione sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022, rilevando la predisposizione di uno specifico certificato in TBEL, da compilare a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e trasmettere entro il 16 febbraio 2023, con indicati altresì gli estremi di quietanza del riversamento della maggiore somma trasferita;

Visti altresì i seguenti comunicati della Finanza Locale:

- *comunicato del 20 gennaio 2023* con il quale si precisa che le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere

sostenuto dagli stessi per l'incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234;

- *comunicato del 27 gennaio 2023* con il quale è stato differito il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2022 al 15 maggio 2023, specificando altresì che per la restituzione delle somme non impiegate il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO cf. 80226730580 ed inserendo la causale "riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT 50 P 01000 03245 129 1 17 3590 01;

Dato atto che il certificato va compilato a cura del RSF con l'indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati. La differenza tra la somma assegnata e quella spesa sarà automaticamente calcolata dalla procedura e dovrà ovviamente coincidere con quella riversata dall'ente al Ministero dell'Interno secondo le modalità indicate.

Vista la disponibilità sul Cap. 102 "Rimborso allo Stato eccedenza trasferimento per maggiori oneri indennità amministratori" del Bilancio di Previsione 2023/2025, gestione residui e competenza;

Accertato ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 51 e 55 dello Statuto;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di quantificare, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021 in € 18.027,43 l'importo del contributo assegnato con DM 30 maggio 2022 ed utilizzato a titolo di concorso delle maggiori spese per l'incremento delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori comunali, nonché al presidente del consiglio, come da documentazione conservata agli atti del settore;
- 2) di stabilire, conseguentemente a quanto indicato al precedente punto 1, che il contributo assegnato per l'anno 2022 pari ad € 24.350,35 non è stato utilizzato per un importo pari a € 6.322,92 con conseguente obbligo alla restituzione precedentemente all'invio della relativa certificazione;

- 3) di impegnare l'importo di € 6.322,92 al capitolo 102 Cod. 01.01.109 del Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023 – gestione residui (€ 6.100,00) e gestione competenza (€ 222,92) a favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari territoriali, dando atto che la somma sarà esigibile entro il 31/12/2023;
- 4) di disporre l'emissione del mandato di pagamento della somma di cui al punto 3 a favore del Ministero dell'interno, mediante le modalità indicate dallo stesso, entro il 15/05/2023;
- 5) di trasmettere al Ministero dell'interno, entro il termine del 15 maggio 2023, la certificazione sull'utilizzo del contributo mediante l'area riservata TBEL;